

TRIBUNALE ORDINARIO
DI ROMA - Sez. I civile

Nella causa tra Ariagna MATOS ESPINOSA

e

MINISTERO DELL'INTERNO

All'udienza del 29 maggio 2012, alle ore 9,30, sono presenti per l'attrice Ariagna Matos Espinosa gli avv. Emmanuela Bertucci e Maria Romagnoli, a quali depositano due cartoline di ritorno della notifica, che spilloano al relativo atto. L'avv. Bertucci insiste nell'istanza ~~di~~ cautelare e chiede l'annullamento della ~~istanza~~ istruttoria con cui è stata menzionata ex art. 183 c.p.c. - nessuno è comparso per il ministero che alle 10.00 Te Giulio

data atto, si ritenuto non istante colline, presso ~~registrazione~~ provvedimento del Tribunale di ~~Palermo~~ ~~Palermo~~ del 3.6.2011.

Te Giulio

è scioglimento della istanza che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti, vista la richiesta cautelare formulata in corso di causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere il rinvio di un permesso di soggiorno provvisorio suo ~~alla~~ termine del giudizio; ritenuta la sussistenza di entrambi i presupposti per l'assoggettamento dell'istanza; considerato, presso il forum boni iuris, che la documentazione prodotta da parte attrice e proveniente dall'Ambasciata Cobana

In Italia evidenze - come all'estero lo stato
 cubano (di cui molte cittadini i e loro che
 copie allegato del passaporto) abbia negato il
 diritto di residenza a Cuba e cause del
 periculum della sua permanenza all'estero
 oltre il periodo massimo consentito (undici
 mesi), che l'istrice, secondo il tenore della
 allegata documentazione ha depositato lo
 "Status di emigrante", secondo la legislazione
 cubana; considerato che detta situazione
 possa configurare il fumus dell'esistenza
 dello status di apolide in capo all'istrice,
 essendo - sostanzialmente - verificata, nelle
 specie, una revoca tacita della cittadinanza
 cubana ed avendo conseguentemente la
 medesima perso la protezione tipicamente
 spettante al cittadino da parte del proprio
 paese di origine, combinate altresì la
 sussistenza, ~~del~~ presupposto del periculum
 in mare, stesso che i tempi occorrenti per la
 definizione del giudizio in via ordinaria potreb-
 bero lesione a lungo e l'istrice privo di un
 valido titolo di soggiorno nel territorio nazionale
 e, con probabile, reiterati tentativi di
 -centri di permanenza temporanea ed il
 rischio di rimpatrio senza la non volontà
 dello stato cubano di accogliere;
 ritenute superflue le istanze istruttorie e la causa
 merita per la decisione, **ORDINA** che **QUESTA**
COMPETENTE si metta in favore di **ARIANA MARIS**
ESPINOSA, nata a Hesperia (CUBA) il 17/1/84 di
 permesso di soggiorno provvisorio suo che definizione
 del giudizio. Fissa per prescrizione delle conclusioni la
 volontà del 15.6.2013, ore 8.30 - Rame 617/12. Deche

Dep. foto i e condatore
 il 9/12/12